

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1818/91 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1991****che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 744/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, per il periodo 1° aprile-31 giugno 1991, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1991;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87<sup>(5)</sup>;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per

un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova destinate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da dedurre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0967 ECU per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo prezzo limite già ridotto può essere valutata al 20 %;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite

per i prodotti separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e i prelievi  
nel settore delle uova**

| Codice<br>NC | Prezzi limite | Prelievi      |
|--------------|---------------|---------------|
|              | ECU/100 unità | ECU/100 unità |
| 0407 00 11   | 51,38         | 13,62         |
| 0407 00 19   | 10,88         | 4,20          |
|              | ECU/100 kg    | ECU/100 kg    |
| 0407 00 30   | 82,60         | 36,05         |
| 0408 11 10   | 402,03        | 168,71        |
| 0408 19 11   | 181,87        | 73,54         |
| 0408 19 19   | 193,79        | 78,59         |
| 0408 91 10   | 337,45        | 162,95        |
| 0408 99 10   | 89,43         | 41,82         |